



SIAP Inform@

Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII n. 46

Roma, 26 Ottobre 2026



Audizione del Siap in 1° Commissione del Senato - Ddl n. 1990 (Disposizioni in materia di Sicurezza e Prevenzione del disagio giovanile, ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di Polizia e del Ministero dell'interno).

Il SIAP, nel confronto istituzionale sul riordino dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ha ribadito con forza – anche nella recente audizione al Senato del giorno 20 ottobre u.s. – la necessità di un intervento legislativo organico, capace di poter affrontare in modo strutturale le criticità che da anni penalizzano la funzionalità degli uffici, la motivazione del personale e la sostenibilità dell'intero sistema ordinamentale. Le attuali progressioni di carriera e professionali, segnate da permanenze eccessivamente lunghe, procedure concorsuali disomogenee e dotazioni organiche insufficienti, non rispondono più ai principi di efficienza, equità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. La posizione del SIAP è chiara e riscontrabile: la valorizzazione del personale deve essere certa, misurabile e raggiungibile. Non può dipendere da percorsi dilatati né da meccanismi che generano disparità tra ruoli e qualifiche. La Polizia di Stato opera oggi in un contesto profondamente mutato, caratterizzato da funzioni crescenti, attività più complesse e una domanda di sicurezza articolata. Per questo il sistema delle carriere deve essere aggiornato in modo coerente, eliminando rigidità e garantendo percorsi lineari, meritocratici e realmente sostenibili.

Le rivendicazioni del SIAP

Il SIAP ha indicato con precisione nel corso dell'audizione pubblica della commissione oltre ad aver depositato un documento articolato, le direttrici d'intervento di un riordino tecnico dei ruoli ordinari e tecnici, che risponda alle aspettative dei poliziotti e restituisca dignità alle loro carriere:

Decreto sicurezza 2026.

Confermata la distinzione
dei ruoli. Il SIAP ferma
l'ipotesi di PG ai militari 3

La giurisprudenza
amministrativa sull'"accesso
impossibile". 4

Reati contro il patrimonio:
tre orientamenti della
Cassazione e indicazioni
operative per la polizia
giudiziaria 4

Facoltà di riscatto del
periodo di congedo ai sensi
dell'articolo 1, comma 1,
della legge 18 luglio 2025, n.
106. 6

Stop alle sperequazioni: il
SIAP chiede di riformare
subito l'ordinamento delle
carriere 7

Comitato Pari Opportunità -
Riunione 20 ottobre 2026 8

- Riduzione dei tempi di permanenza nelle qualifiche, oggi non proporzionati alle responsabilità esercitate e tali da ritardare irragionevolmente l'accesso alle qualifiche apicali, con effetti negativi su stipendi e pensioni.
- Stabilizzazione di concorsi annuali, in particolare per il ruolo degli Ispettori, per garantire continuità nel reclutamento, ricambio generazionale e copertura delle funzioni direttive intermedie, con ampliamento della dotazione organica a 30.000 unità.
- Istituzione del ruolo unico Agenti-Assistenti-Sovrintendenti, coerente con il d.lgs. 95/2017, indispensabile per un ordinamento moderno e funzionale alle reali dinamiche operative.
- **Rimozione delle disparità ordinamentali** che ancora penalizzano i Vice Commissari provenienti dal concorso interno, costretti a un ulteriore concorso per accedere alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, mentre i funzionari del concorso pubblico vi accedono per scrutinio.

Le linee di intervento necessarie non sono richieste settoriali: sono **un progetto di riequilibrio ordinamentale** per poter garantire dignità professionale, motivazione, efficienza organizzativa e sostenibilità del sistema nel lungo periodo. Il SIAP rivendica un riordino che valorizzi il personale lungo tutto l'arco della carriera, con meccanismi di avanzamento basati su criteri oggettivi e non penalizzanti.

Ruolo unico Agenti-Assistenti-Sovrintendenti e revisione dei tempi di permanenza

Il SIAP ritiene indispensabile l'istituzione del ruolo unico Agenti-Assistenti-Sovrintendenti, in attuazione del d.lgs. 95/2017, per completare la razionalizzazione dei ruoli iniziali della Polizia di Stato. Il ruolo deve essere articolato in qualifiche funzionali omogenee e coerenti con le funzioni effettivamente svolte. Devono essere rideterminati i tempi di permanenza nelle qualifiche secondo criteri di proporzionalità, gradualità e valorizzazione dell'esperienza, superando rigidità ormai incompatibili con il riordino del 2017 e dannose per la dinamica retributiva e pensionistica.

Il SIAP ha chiesto che un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, **definisca entro 90 giorni** i nuovi tempi di permanenza e le modalità attuative del ruolo unico, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Revisione del ruolo degli Ispettori, riduzione dei tempi e nuovi canali concorsuali

Il SIAP rivendica una riforma del ruolo degli Ispettori che dia piena attuazione al d.lgs. 95/2017 senza nuovi oneri per la finanza pubblica. La qualifica di Vice Ispettore deve essere attribuita per tutta la durata del corso di formazione, mentre quella di Ispettore deve decorrere dal giorno successivo alla conclusione del corso, con effetti giuridici ed economici immediati.

I tempi di permanenza nelle qualifiche devono essere ridotti **di almeno il 50%**, così da garantire progressioni coerenti con le funzioni direttive intermedie, evitare accessi tardivi alle qualifiche apicali e prevenire effetti negativi su retribuzione e pensione.

Il SIAP chiede inoltre:

- concorsi interni per Sostituto Commissario riservati agli Ispettori;
- concorsi per Vice Commissario aperti anche ai ruoli iniziali, con aliquota del 60% per gli Ispettori e del 40% per Agenti-Assistenti-Sovrintendenti.

Concorsi annuali per Ispettori e ampliamento della dotazione organica

Il SIAP rivendica l'introduzione di un concorso interno annuale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori, mediante inserimento del comma 1-bis all'art. 28 del d.lgs. 95/2017. La dotazione organica deve essere fissata in **30.000 unità**, con ampliamento attuato progressivamente attraverso un piano triennale definito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, mediante rimodulazione delle risorse già destinate al reclutamento. Delle **30.000 unità il 70 per cento** deve essere riservato agli interni.

Le **proposte del SIAP** pertanto **riducono** i tempi di permanenza nelle qualifiche, **stabilizzano** concorsi annuali, **ampliano** le dotazioni organiche dei ruoli intermedi, **eliminano disparità** ordinamentali e **valorizzano** la formazione. Sono misure compatibili con i vincoli di finanza pubblica, basate sulla rimodulazione delle risorse già stanziare e sul Fondo per il riordino delle carriere.

Il SIAP rivendica un intervento organico, razionale e orientato a garantire:

- **linearità delle carriere,**
- **miglioramento degli stipendi,**
- **pensioni più dignitose,**
- **motivazione del personale,**

- **efficienza degli uffici.**

È una campagna politica chiara: **un riordino che valorizzi davvero chi serve lo Stato ogni giorno.**

<https://www.siap-polizia.org/news/comunicati/15689/audizione-i-commissione-senato-ddl-n-1990-disposizioni-in-materia-di-sicurezza-e-prevenzione-del-disagio-giovanile-ordinamento-organizzazione-e-funzionamento-delle-forze-di-polizia-e-del-ministero-dell-interno>

Decreto sicurezza 2026. Confermata la distinzione dei ruoli. Il SIAP ferma l'ipotesi di PG ai militari

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 20 ottobre 2026, alle ore 18.21 a Palazzo Chigi, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.

Il provvedimento interviene su diversi ambiti dell'ordinamento, con modifiche che riguardano il processo penale minorile, la gestione delle manifestazioni pubbliche, gli strumenti di prevenzione e l'organizzazione dei presidi di sicurezza sul territorio.

Sul piano della giustizia minorile, il decreto introduce la presunzione di imputabilità per i minori che abbiano compiuto i quattordici anni, salvo prova contraria, e rende applicabile anche ai minorenni l'arresto in flagranza differita. Le norme processuali vengono adeguate, mantenendo la riduzione di pena prevista per i minori imputabili. È inoltre stabilito che, nei casi di partecipazione di minori a determinati reati, possano essere applicate sanzioni amministrative ai titolari della responsabilità genitoriale, salvo dimostrazione dell'impossibilità di impedire il fatto. Le procedure di risarcimento dei danni vengono semplificate: per i beni pubblici potrà provvedere direttamente il prefetto, mentre per i privati è previsto un percorso accelerato tramite decreto ingiuntivo. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, il decreto introduce il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni, riferito a gruppi di almeno cinque persone che operino in modo coordinato e utilizzino oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, generando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone. Sono previste pene più severe per promotori, organizzatori e istigatori, anche attraverso strumenti informatici. Viene inoltre introdotta un'aggravante specifica per il danneggiamento commesso da gruppi organizzati di almeno cinque persone, con un inasprimento delle pene per devastazione, saccheggio e attentati a impianti di pubblica utilità. Per tali delitti è consentito l'arresto in flagranza differita. Le lesioni personali ai danni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza diventano procedibili d'ufficio. Sul fronte della prevenzione, l'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia fino a 12 ore, già previsto in occasione di manifestazioni, viene esteso alle operazioni svolte in aree caratterizzate da elevato afflusso di persone, anche nei confronti dei minorenni, quando sussistano elementi concreti che indichino condotte di pericolo. Restano ferme le garanzie previste dall'ordinamento, comprese quelle specifiche per i minori. Il questore potrà disporre il divieto di radunarsi con persone determinate in luoghi individuati, per un periodo non superiore a un anno, anche nei confronti di minori che abbiano compiuto i quattordici anni, qualora abbiano tenuto comportamenti intimidatori o violenti e siano già destinatari di misure di prevenzione o condanne per delitti contro la persona o il patrimonio. È inoltre prevista una procedura accelerata per l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari interessati, al fine di garantire la convalida degli arresti nei termini di legge in occasione di eventi con un numero rilevante di fermati. Infine, il decreto dispone l'incremento di 500 unità del contingente delle Forze armate già impiegato nel dispositivo "Strade Sicure" nella città di Milano fino al 31 dicembre 2026. Su questo punto, il SIAP ha ribadito con fermezza la propria posizione: **l'aumento del contingente militare non può e non deve tradursi in alcuna forma di attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria ai militari**. Il Sindacato aveva già espresso in tutte le sedi istituzionali la propria contrarietà a ipotesi di ampliamento delle competenze operative delle Forze armate in materia di sicurezza pubblica. La qualifica di polizia giudiziaria è prerogativa delle Forze di polizia ad ordinamento civile e deve rimanere tale. Il decreto-legge, pur ampliando il dispositivo militare, non attribuisce ai militari funzioni ulteriori rispetto a quelle già previste. È un risultato ottenuto grazie a una battaglia politica chiara e coerente, condotta dal SIAP nel rispetto dei ruoli istituzionali e della cornice costituzionale che disciplina la

sicurezza pubblica. Il SIAP continuerà a vigilare affinché ogni intervento normativo o organizzativo mantenga la distinzione di funzioni tra Forze di polizia e Forze armate, tutelando professionalità, competenze e responsabilità che appartengono esclusivamente alla Polizia di Stato.

<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-193/32884>

La giurisprudenza amministrativa sull'“accesso impossibile”.

La sentenza n. 4081 del 20 maggio 2026 della Sezione V del Consiglio di Stato offre un chiarimento decisivo sui limiti strutturali del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riaffermando che l'ostensione può riguardare esclusivamente atti esistenti e detenuti dall'amministrazione, poiché l'esistenza materiale del documento costituisce il presupposto ontologico dell'actio ad exhibendum. Il Collegio ha esaminato il caso di una istanza reiterata con cui il richiedente sosteneva l'esistenza di ulteriori documenti non forniti dall'amministrazione, ribadendo che l'amministrazione non può essere obbligata a esibire ciò che non esiste né può essere gravata da un onere di produzione impossibile, in applicazione del principio generale ad impossibilia nemo tenetur. La legge n. 241/1990, agli artt. 22 e 25, definisce il diritto di accesso come la facoltà di prendere visione ed estrarre copia di documenti formati o detenuti stabilmente dall'amministrazione, e tali disposizioni non rappresentano meri criteri organizzativi ma limiti strutturali che impediscono l'esercizio del diritto in assenza del documento. Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre il riparto dell'onere della prova, affermando che spetta al richiedente dimostrare, anche tramite elementi indiziari ma non meramente congetturali, l'esistenza dei documenti richiesti, poiché l'esistenza del documento è il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 2697 c.c. La reiterazione dell'istanza è ritenuta inammissibile quando si limita a riproporre la precedente richiesta senza nuovi elementi di fatto o senza una diversa prospettazione dell'interesse, poiché l'accesso non può essere utilizzato come strumento esplorativo né come mezzo per costringere l'amministrazione a cercare o creare documenti inesistenti. Neppure la finalità difensiva dell'accesso, pur qualificata, consente di superare il limite dell'inesistenza del documento, poiché essa non trasforma l'accesso in un potere di indagine e non legittima la pretesa di ottenere atti che l'amministrazione non possiede. La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato che valorizza il principio di realtà, secondo cui la trasparenza amministrativa opera solo entro i confini della documentazione effettivamente esistente e disponibile, come già affermato da precedenti conformi della stessa Sezione. La sentenza n. 4081/2026 conferma dunque che il diritto di accesso non può essere esercitato in modo astratto o ipotetico, che l'amministrazione non può essere obbligata a esibire atti inesistenti, che la reiterazione dell'istanza è inammissibile senza nuovi elementi e che l'onere della prova sull'esistenza del documento grava sul richiedente. Essa ribadisce un principio essenziale: la trasparenza non può trasformarsi in un potere di indagine illimitato e deve operare entro i limiti della realtà documentale e della disponibilità effettiva degli atti presso la pubblica amministrazione. PT

Reati contro il patrimonio: tre orientamenti della Cassazione e indicazioni operative per la polizia giudiziaria

Nei reati contro il patrimonio, la corretta qualificazione giuridica della condotta dipende spesso da elementi che, durante un intervento di polizia, possono apparire secondari o comunque irrilevanti. Documentare con rigore le modalità con cui viene esercitata una minaccia, descrivere con precisione la situazione di fatto in cui si trova il bene sottratto, evidenziare il contesto nel quale si verifica l'evento e curare accuratamente l'assunzione delle dichiarazioni delle persone coinvolte assumono un rilievo determinante nella ricostruzione dell'episodio. Tre pronunce della Corte di cassazione offrono l'occasione per soffermarsi su altrettanti profili di particolare interesse operativo: la configurabilità della rapina aggravata in presenza di un'arma simulata; la tutela del possesso penalistico anche quando la sostanza sottratta è detenuta illecitamente; la possibile configurabilità dell'estorsione quando viene richiesto denaro per la restituzione di un bene proveniente da furto. Una verbalizzazione precisa, la

tempestiva individuazione delle fonti di prova e la completa documentazione delle circostanze concrete costituiscono strumenti essenziali per consentire una corretta valutazione giuridica dell'episodio. È proprio nella qualità dei primi accertamenti che si gioca una parte significativa dell'efficacia dell'intervento di polizia giudiziaria, che deve concentrarsi non soltanto sul risultato finale della condotta, ma anche sul percorso che vi ha condotto.

Rapina aggravata e arma simulata

La sentenza n. 20653 affronta il tema della rapina aggravata in relazione alla simulazione dell'arma, affermando che l'aggravante dell'uso delle armi deve essere valutata anche sulla base della percezione della vittima. Secondo la Corte, l'aggravante può configurarsi anche quando l'arma non esista materialmente, purché l'autore simuli in modo credibile di esserne in possesso e la persona offesa percepisca una concreta minaccia armata. Il caso riguarda una persona sorpresa alle spalle mentre stava effettuando un prelievo presso uno sportello bancomat. Il rapinatore le puntava al fianco un oggetto appuntito, qualificato espressamente come coltello. Al momento dell'arresto, l'autore aveva ancora con sé il denaro sottratto, ma non risultava in possesso di alcuna arma. L'unico oggetto compatibile con la dinamica descritta era un mazzo di chiavi. La decisione evidenzia come, durante una rapina, la vittima possa essere indotta a credere di trovarsi di fronte a un'arma reale anche quando l'oggetto utilizzato sia soltanto simulato. La valutazione giuridica non può pertanto prescindere dalle modalità con cui l'oggetto viene mostrato o utilizzato né dall'effetto intimidatorio concretamente prodotto. L'orientamento della Cassazione richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere il dato materiale, ossia la reale natura dell'oggetto impiegato, dalla dinamica intimidatoria e dalla percezione maturata dalla persona offesa. Nella ricostruzione dei fatti e nella raccolta delle fonti di prova, gli operatori dovranno quindi soffermarsi sulle caratteristiche dell'oggetto utilizzato, sulle modalità della minaccia, sulla percezione della vittima e sulla precisa sequenza cronologica degli avvenimenti.

La tutela del possesso penalistico e la sottrazione di sostanza stupefacente

La sentenza n. 21079 riguarda invece la tutela del cosiddetto "possesso penalistico" nel caso di sottrazione di sostanza stupefacente detenuta illecitamente dalla persona offesa. La Corte ribadisce che i reati di furto e rapina possono configurarsi anche quando l'oggetto della sottrazione sia una sostanza stupefacente detenuta illegalmente. La tutela penale del possesso non richiede infatti che il detentore sia titolare di una posizione giuridicamente legittima sul bene.

La natura illecita della detenzione non trasforma il bene in una res nullius né lo priva automaticamente di una sfera di disponibilità riferibile a un determinato soggetto. Diversamente ragionando, si finirebbe per negare tutela a situazioni di fatto comunque meritevoli di protezione e per legittimare condotte dotate di evidente disvalore sociale. Anche in questa ipotesi, l'attività di polizia giudiziaria deve concentrarsi sull'accertamento dell'episodio denunciato, mantenendo distinti gli eventuali profili di responsabilità della persona offesa per la detenzione dello stupefacente dalla verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contro il patrimonio.

Denaro richiesto per la restituzione del bene rubato ed estorsione

La sentenza n. 22976 esamina la possibile configurabilità dell'estorsione nel caso in cui venga richiesto denaro per ottenere la restituzione di un bene proveniente da furto. Secondo la Suprema Corte, il reato di estorsione può configurarsi anche quando sia il derubato a proporre spontaneamente una



somma di denaro per riottenere il bene sottratto, qualora tale pagamento risulti in realtà determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene.

La circostanza che l'iniziativa economica provenga formalmente dalla vittima non esclude infatti, di per sé, la rilevanza penale della condotta. Ai fini della corretta qualificazione giuridica, è pertanto necessario ricostruire con rigore le condotte delle parti e il contesto nel quale si sviluppa la richiesta o l'offerta di denaro, senza attribuire valore decisivo al solo dato formale della provenienza della proposta economica.

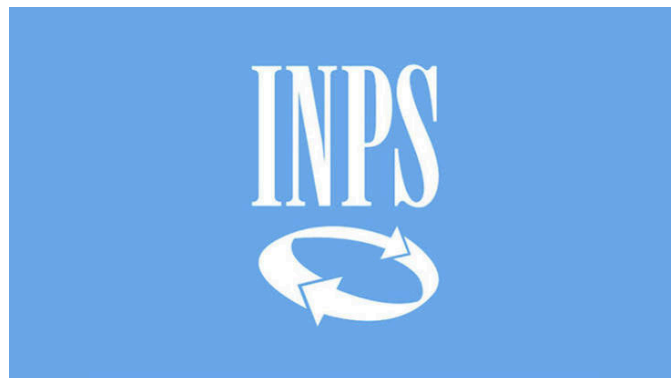
Considerazioni operative

Le tre decisioni affrontano fattispecie differenti, ma convergono su un medesimo principio metodologico: la qualificazione giuridica del fatto dipende spesso dalla corretta ricostruzione delle circostanze concrete dell'episodio.

Nel caso della rapina con arma simulata assume rilievo la documentazione della minaccia e della percezione della vittima. Nella sottrazione di sostanza stupefacente detenuta illecitamente è necessario distinguere l'eventuale illiceità della detenzione dalla condotta di sottrazione. Nella richiesta di denaro per la restituzione di un bene rubato occorre andare oltre la mera forma dello scambio economico e accertare le reali modalità attraverso cui la somma è stata richiesta, offerta e corrisposta. Per la polizia giudiziaria, la raccolta metodica degli elementi di fatto, la precisa verbalizzazione delle dichiarazioni e la puntuale contestualizzazione degli eventi rappresentano il presupposto indispensabile per consentire una corretta qualificazione giuridica della condotta e per fornire all'autorità giudiziaria un quadro probatorio completo e affidabile. FT

Facoltà di riscatto del periodo di congedo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106.

La legge 18 luglio 2025, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025, introduce un importante strumento di tutela per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche che comportano un'invalidità pari o superiore al 74 per cento. **La norma riconosce a questi lavoratori, pubblici o privati, un periodo di congedo fino a ventiquattro mesi, continuativi o frazionati, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa.** Il congedo decorre solo dopo l'esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata e non viene conteggiato né nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Per evitare che questo periodo resti privo di copertura contributiva, la legge consente al lavoratore di riscattarlo versando i contributi necessari, secondo le regole previste per la prosecuzione volontaria. La circolare chiarisce che il termine "riscatto" deve essere interpretato in senso ampio, permettendo al lavoratore di scegliere tra riscatto e prosecuzione volontaria, così da garantire la massima tutela possibile. I periodi riscattabili devono essere successivi al 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge, e non possono superare complessivamente i ventiquattro mesi nell'intera vita lavorativa. Inoltre, non devono essere già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da altri riscatti, in nessun sistema previdenziale, compresi quelli europei o dei Paesi convenzionati. Per presentare la domanda è necessario dimostrare che il congedo è stato effettivamente concesso e fruito. Il lavoratore deve quindi produrre documenti del rapporto di lavoro relativi al periodo interessato, come il provvedimento di concessione del congedo. Se tali documenti non sono disponibili, è possibile presentare una



dichiarazione del datore di lavoro, purché accompagnata dalla documentazione sanitaria e da elementi che confermino l'assenza dal servizio. La domanda può essere presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti a partire dal 9 agosto 2025, anche se il rapporto di lavoro è cessato o se il lavoratore è già pensionato. La richiesta va inoltrata alla gestione previdenziale in cui è accreditata la contribuzione del periodo lavorativo a cui si collega il congedo. Per l'INPS, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sito istituzionale, il Contact Center o gli istituti di patronato. L'onere del riscatto viene calcolato con il sistema contributivo, applicando l'aliquota vigente al momento della domanda e basandosi sulla retribuzione degli ultimi dodici mesi utili. L'importo versato è deducibile fiscalmente. Una volta riscattato, il periodo diventa utile sia per maturare il diritto alla pensione sia per calcolarne l'importo. La circolare fornisce anche indicazioni contabili per le gestioni previdenziali interessate, specificando i conti da utilizzare per registrare i contributi versati. In sintesi, la legge n. 106/2025 offre ai lavoratori gravemente malati una tutela concreta, permettendo loro di sospendere l'attività lavorativa senza perdere il posto e di coprire i periodi di congedo ai fini pensionistici, con una procedura chiara e accessibile e con la possibilità di scegliere la modalità contributiva più adatta alle proprie esigenze. ST

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.10.circolare-numero-108-del-22-10-2026_16399.html

Stop alle sperequazioni: il SIAP chiede di riformare subito l'ordinamento delle carriere

Il SIAP ha presentato, dopo quella ufficiale durante il rinnovo contrattuale, una piattaforma di iniziative che punta a una modifica concreta e non più rinviabile dell'ordinamento delle carriere della Polizia di Stato. Una piattaforma che parte dalla riduzione dei tempi di permanenza nelle qualifiche, con particolare attenzione al ruolo degli Ispettori, e che si estende alla rivendicazione politica del ruolo unico Agenti-Assistenti-Sovrintendenti, coerente con un modello moderno, lineare e funzionale alle reali esigenze operative. In questo quadro, e anche alla luce del corso in atto per Vice Commissari, il SIAP ritiene indispensabile intervenire con decisione sull'attuale disciplina che regola la progressione dei funzionari provenienti dal concorso interno. È necessario eliminare ogni forma di disparità rispetto al percorso previsto per il concorso pubblico, perché la doppia velocità nella carriera dei funzionari non è più tollerabile, non risponde alle esigenze dell'Amministrazione e non rispetta i principi di equità e parità di trattamento che devono guidare ogni ordinamento del personale. L'attuale normativa impone ai funzionari interni tempi di permanenza più lunghi nella qualifica di Commissario, generando una sperequazione evidente e ingiustificata. Il risultato è che personale già in servizio, con esperienza consolidata e spesso con più lauree magistrali, viene scavalcato per anni da colleghi immessi successivamente tramite concorso pubblico. Una situazione irragionevole, che produce ricadute negative sulla funzionalità degli uffici e sulla gestione delle direzioni. Il SIAP ribadisce che qualsiasi forma di sbarramento basata sulla differenziazione tra concorso interno ed esterno solleva seri dubbi di parità, perché introduce una discriminazione non fondata su merito, professionalità o responsabilità, ma esclusivamente sul canale di accesso. Una distinzione che non esiste in nessun altro ruolo della Polizia di Stato e che non trova riscontro neppure nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare. Queste ragioni, e a parità di titolo di studio richiesto per il concorso pubblico, gli obiettivi di modifica che sosteniamo con forza sono: A) Riallineamento dei tempi, ossia riduzione da cinque a due anni del periodo di permanenza nella qualifica di Commissario per i funzionari interni. B) Eliminazione delle sperequazioni, ovvero un'unica progressione coerente con le esigenze dell'Amministrazione. C) Accesso alla dirigenza tramite scrutinio — anche per l'aliquota del 20% riservata agli interni, superando l'attuale concorso per titoli ed esami. D) Valorizzazione dell'esperienza professionale — riconoscendo il servizio maturato nei ruoli della Polizia di Stato. E) Rafforzamento dell'organico dei Commissari Capo — per garantire maggiore disponibilità di figure idonee alla direzione degli uffici di P.S. Queste modifiche non solo ristabiliscono un principio di giustizia, ma rappresentano un vantaggio concreto per l'Amministrazione, che potrà contare su funzionari più motivati, più valorizzati e più rapidamente impiegabili nelle funzioni di responsabilità. Il SIAP afferma con forza che la dignità professionale delle

donne e degli uomini della Polizia di Stato non può essere sacrificata in nome di una distinzione ormai priva di logica e utilità. La progressione di carriera deve essere fondata su merito, competenza e servizio reso alla collettività, non sul canale di accesso. Siamo pronti a sostenere con determinazione ogni iniziativa normativa che vada in questa direzione, perché tutelare il personale significa garantire un'Amministrazione più forte, più giusta e più efficiente.

<https://www.siap-polizia.org/news/comunicati/15688/stop-alle-sperequazioni-il-siap-chiede-di-riformare-subito-l-ordinamento-delle-carriere>

Comitato Pari Opportunità - Riunione del 20 ottobre 2026

Il 20 ottobre 2026, presso la Sala Planisfero dell'Ufficio di Coordinamento delle FF.PP., si è riunito il Comitato per le Pari Opportunità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presieduto dalla dott.ssa Lorena Di Galante. In apertura, la Presidente ha proposto la nomina di un nuovo Vice Presidente e la sostituzione dei componenti cessati o assenti. Nelle more delle designazioni, le funzioni di Vice Presidente sono state assunte dal rappresentante dell'Amministrazione con maggiore anzianità.

Il Comitato ha quindi esaminato i dati trasmessi dalla DCRU sulla distribuzione del personale femminile sul territorio, richiedendo ulteriori approfondimenti relativi agli uffici operativi, alle articolazioni territoriali distaccate e ai ruoli tecnici con compiti operativi.

Nella sezione "Varie ed eventuali" sono state affrontate alcune problematiche riguardanti la Sottosezione Polizia Stradale di Mondovì e la Questura di Rovigo. Le componenti sindacali hanno inoltre riproposto la questione dell'utilizzo della gonna nella divisa femminile, richiamando la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e rilevando l'assenza di determinazioni da parte dell'Amministrazione. Argomento trattato nel Siapinform@39. È stata altresì evidenziata la necessità di migliorare ergonomia e funzionalità dell'arma individuale d'ordinanza. La riunione si è conclusa alle ore 12.30. Il prossimo incontro è stato programmato indicativamente per il 12 gennaio 2027.

SIAPInform@ n. 46

26 ottobre 2026

Direttore Responsabile
Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione
Loredana Leopizzi

Redazione
Enzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso
Vincenzo Annunziata
Francesco Quattrocchi

Collaboratori
Giuseppe Crupi
Vito Ventrella
Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargoni, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



Siamo su tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI